***ARCIDIOCESI DI SALERNO – CAMPAGNA – ACERNO***

***CURIA ARCIVESCOVILE***

**Ufficio di Pastorale Scolastica e**

**Servizio per l’Insegnamento della Religione Cattolica**

**Via Roberto il Guiscardo, 2**

**84121 SALERNO**

Tel. 089-221204 – Fax 089-222740

**DISCIPLINA**

**PER LE SUPPLENZE D'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA**

**NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I° E II° GRADO**

**DEL TERRITORIO DELL’ARCIDIOCESI**

Prot. n. 41 A/1 Salerno, 29 maggio 2017

AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEGLI ASPIRANTI

ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

1. **PREMESSA**

Gli elenchi degli aspiranti all'Insegnamento della Religione Cattolica (= IRC) nella Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° e II° grado nel territorio dell’Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno, sono compilati tenendo conto delle presenti disposizioni emanate per il biennio **2017-19**.

Si ricorda e si ribadisce che, finché non viene attuato l'ultimo comma della C.M. 302/95 ripreso anche dalla C.M.158/96, l'Ordinario Diocesano non può procedere alla formulazione di proposte per nuovi incarichi. L’immissione in ruolo a tempo indeterminato degli Insegnanti di Religione (= IdR) specialisti è regolamentata dalla Legge 186/2003. I sacerdoti, eventualmente destinati all’IRC, seguono un percorso proprio non condizionato dalle seguenti disposizioni.

Per tutti i richiedenti, sulla base della testimonianza offerta dal Parroco o da altra autorità ecclesiale, nonché di eventuale verifica, è considerata “*conditio sine qua non”* per l’inclusione nell’elenco la coerenza morale ed ecclesiale dell’aspirante almeno per quanto attiene la pratica ordinaria della vita cristiana e l’esclusione di opinioni, atteggiamenti e stati di vita apertamente contrari alla morale cristiana e alla disciplina ecclesiale.

1. **REQUISITI**

Possono essere inseriti per la **prima volta** negli elenchi degli aspiranti alle proposte per il conferimento delle nomine di supplenti coloro che:

1. siano in possesso congiunto dei **titoli di qualificazione professionale** previsti dall’**Intesa** **28 giugno 2012** promulgata dal **DPR 20 agosto 2012 n 175** e **dell'Idoneità** richiesta dai Canoni 804 e 805 del Codice di Diritto Canonico (= CDC);
2. abbiano la **residenza** in un Comune di questa Arcidiocesi almeno da un anno alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda, in modo tale che il Parroco del luogo possa fornire le necessarie garanzie richieste dal CDC.

Nell'individuare i requisiti per l'inclusione nel citato elenco si tiene conto della normativa del CDC, della legislazione corrente (Intesa del 28 giugno 2012 promulgata dal DPR 20 agosto 2012, n°175, del Decreto Arcivescovile (prot. n. 60 del 26/11/2003), delle indicazioni e suggerimenti della Conferenza Episcopale Italiana (= CEI) e, per quanto compatibile, della normativa statale sulle supplenze.

1. **TITOLI DI STUDIO**

Dall’INTESA del 28 giugno 2012 – DPR 172/2012

“ 4. PROFILI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

4.1. (OMISSIS)

4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

4.2.1. Nelle scuole **secondarie di primo e secondo grado** l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

*a)* titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;

*b)* attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;

*c)* laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

4.2.2. Nelle scuole **dell'infanzia e nelle scuole primarie** l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito:

a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;

b) **da sacerdoti, diaconi o religiosi** in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di Diritto Canonico e attestata dall'Ordinario Diocesano. (Delibera CEI 42 bis del 30 dicembre 1987)

(Omissis)

4.2.3. (Omissis)

4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1. e 4.2.2. sono richiesti a partire dall'anno scolastico **2017-2018**.

4.3.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente Intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della Religione Cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al punto 2.5.:

***a)* nelle scuole di ogni ordine e grado:**

*a. 1)* a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

*a.2)* a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana

***b)* nelle scuole dell'infanzia e primarie**:

*b.1)* a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana;

*b.2) (Omissis)*

*b.3)* a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.”

4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17.

Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.”

**Nota:** I Diplomi di cui al punto ***b 3*** saranno ritenuti validi se accompagnati da un attestato della scuolapresso la quale è stato conseguito il titolo da cui risulti che l’aspirante si è avvalso dell’IRCe che ha frequentato nel corso degli studi secondari l’IRC.

1. **IDONEITA'**

“*L'Insegnamento della Religione Cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti Idonei dall'Autorità Ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica*” (***dall’Intesa 28 giugno 2012***).

“L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro i quali sono deputati come Insegnanti di Religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano distinti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica” (***Can. 804/2 – Codice di Diritto Canonico***)

“L'Ordinario del luogo che riceva, da parte dei fedeli, domanda per il riconoscimento dell'Idoneità ad insegnare Religione Cattolica nelle scuole pubbliche o nelle cattoliche, è tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal diritto. In particolare, l'Ordinario del luogo deve accertarsi, mediante documenti, testimonianze, colloqui o prove scritte, che i candidati si distinguano per retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica” (***Delibera 41 – XXXII Assemblea Generale della CEI***).

**A**. Significato

Il riconoscimento d’Idoneità, in ottemperanza ai canoni 804 e 805 del CDC, attesta che l’IdR è in possesso di:

1. una conoscenza adeguata dei contenuti della Rivelazione Cristiana e della Dottrina della Chiesa, in vista dell'insegnamento scolastico; la **retta dottrina** è garantita, in via di principio dal titolo di studio ecclesiastico conseguito nel Centro a ciò deputato dalla competente autorità della Chiesa; spetta all’UPS – S.IRC valutare mediante prove oggettive e periodici corsi di aggiornamento o qualificazione professionale l’effettivo possesso di tale requisito;
2. una **testimonianza di vita cristiana** coerente con la fede professata e vissuta nella piena comunione ecclesiale; vale di norma l’attestazione formale data dal Parroco o altro legittimo Superiore ecclesiastico;
3. una competenza pedagogica, metodologica, didattica adeguata al grado di scuola per il quale si rilascia l'attestato; per **l’abilità pedagogica** vale l’attestazione rilasciata dall’UPS –S.IRC a seguito di opportuno esame di verifica.

**B**. Condizioni

Oltre che il possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dalle Intese, per il rilascio dell'attestato d’Idoneità da parte dell'Ordinario Diocesano, si richiede che i candidati:

1. adempiano e persistano nei requisiti stabiliti dal CDC (*Canoni 804 - 805*), dalle Deliberazioni della CEI (*Deliberazione CEI approvata dalla XXXIV Assemblea Generale - Roma 6/10 maggio 1991*) e dalla Normativa Diocesana;
2. siano responsabilmente partecipi della vita della comunità diocesana e parrocchiale, e conoscano la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione religiosa;
3. partecipino ai corsi di formazione spirituale e di aggiornamento promossi o riconosciuti dall’UPS - S.IRC;
4. concorrano all’attività e al sostegno economico dell’Ufficio di Pastorale Scolastica e del Servizio per l’Insegnamento della Religione Cattolica.

**C**. Modalità

a) La certificazione d’Idoneità viene rilasciata dall’Ordinario Diocesano, con discernimento discrezionale, previa specifica domanda e sulla base di quanto stabilito dal Decreto Arcivescovile;

b) La certificazione d’Idoneità viene rilasciata a tutti gli IdR, sacerdoti e diaconi permanenti, religiosi e religiose, specialisti e insegnanti della classe o della sezione nella scuola elementare o materna, che ne abbiano le condizioni;

c) In relazione a quanto previsto dalla Deliberazione CEI approvata dalla XXXIV Assemblea Generale - Roma 6/10 maggio 1991, nel punto 2.2, l'Idoneità viene rilasciata di norma in riferimento a uno o più specifici ordini di scuola.

I requisiti riguardanti la **retta dottrina** e la **testimonianza di vita cristiana**, come previsto dal canone 804 del CDC e dalla delibera CEI n 41/90 e dalla Delibera CEI del 6-10 maggio 1991, vengono accertati dall’Ordinario diocesano territorialmente competente. Il terzo elemento che riguarda **l’abilità pedagogica** viene accertato, ogni due anni, con prove scritte ed orali organizzate e curate dal Coordinamento Regionale. L’Ufficio diocesano, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di riconoscere idoneo un aspirante per un ordine e grado di scuola anche diverso da quello indicato sul modulo di domanda;

d) Per l'eventuale procedimento di revoca dell'Idoneità vale quanto disposto dal Can 805 del CDC, dalla Delibera n. 41 della CEI (approvata dalla XXXII Assemblea Generale - Roma 14/18 maggio 1990), dalla Deliberazione CEI circa il riconoscimento dell'Idoneità all’IRC nelle scuole pubbliche (approvata dalla XXXIV Assemblea Generale - Roma 6/10 maggio 1991) e quanto specificato da Norme Diocesane. (**1**)

**D**. AGGIORNAMENTO

Tutti gli IdR, compresi i docenti di classe e sezione che impartiscono l’insegnamento della Religione cattolica, i supplenti temporanei e annuali, nonché gli aspiranti alle supplenze inclusi negli elenchi della scuola pubblica e privata, paritaria e cattolica, si impegnino a partecipare ai corsi di formazione spirituale e di aggiornamento professionale attivati dalla nostra Arcidiocesi fin dal 2005 promossi o riconosciuti dall’UPS - Serv. IRC, come previsto al precedente punto 4.B.c), consapevoli che la frequenza a questi corsi è condizione necessaria per la conferma dell’Idoneità e, quindi, per l’esercizio dell’IRC. Ripetute e immotivate assenze possono comportare la revoca dell’Idoneità.

(1) Nella ***Nota CEI prot 37/09 del 3 aprile 2009*** si fa rilevare tra l’altro « …*L’Idoneità non è un titolo di studio che non ha scadenza: si tratta di un attestato di comunione e di fiducia che deve essere sottoposto a continua verifica…. Sarà pertanto opportuno convocare tutti i richiedenti per verificare il permanere delle condizioni che a suo tempo consentirono il rilascio dell’Idoneità: nei modi che ogni Diocesi riterrà più utili e senza ridurre tutto ad una superficiale formalità, va verificata l’effettiva conoscenza della dottrina cattolica, la testimonianza realmente offerta di vita cristiana ed abilità pedagogica in specifica relazione alle ultime indicazioni didattiche vigenti per l’IRC. Solo nel caso in cui siano soddisfatti questi parametri si potrà ritenere efficace l’Idoneità. Diversamente sarà necessario procedere a formale revoca dell’Idoneità. …. La verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla valutazione dell****’interesse*** *effettivamente dimostrato dal candidato per l’IRC e per la sua incidenza educativa. Tale interesse può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalità di aggiornamento in ordine all’IRC o dell’impegno di parteciparvi a breve scadenza».*

1. **DOMANDA**

**Possono presentare domanda:**

a) gli aspiranti che hanno conseguito il titolo di studio teologico e siano in possesso dell’idoneità rilasciata dalla nostra Arcidiocesi;;

b) gli aspiranti che lo scorso anno sono stati depennati per non aver espressamente confermata la domanda.

Il modulo della domanda va ritirato presso la Segreteria dell’Ufficio di Pastorale Scolastica (= UPS) e del Servizio per l’Insegnamento della Religione Cattolica (= S.IRC) o scaricato da INTERNET sul sito: **www.**diocesisalerno.it

Le domande debbono essere presentate alla Segreteria dell’UPS - S.IRC **personalmente a mano** **entro il 3 luglio 2017** nei giorni di apertura (lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30) o mediante **delega** con l’invio della documentazione di cui al successivo punto 6 in busta chiusa.

Coloro che sono in possesso del titolo professionale valido per la Scuola Secondaria di I° e II° e che intendono fare domanda per i due ordini di scuola debbono indicare esplicitamente gli ordini di scuola nei cui elenchi intendono essere inseriti.

Gli elenchi hanno validità biennale a partire dall’anno scolastico 2017/18 e possono essere aggiornati annualmente per quanto riguarda il servizio ed i titoli valutabili. La scelta dei CD o IC per le Scuole dell’Infanzia e Primaria ha validità biennale, **per cui quest’anno può essere aggiornato il punteggio, e si possono cambiare i Circoli Didattici o I.C.**

**Non possono presentare domanda**:

1. coloro che non risiedono in un Comune appartenente a questa Arcidiocesi almeno da un anno alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda;
2. coloro che abbiano età inferiore a 18 anni e superiore a 65 anni ;
3. gli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici;
4. tutti coloro che non rispondono ai requisiti di condotta e di comportamento morale previsti dalle disposizioni canoniche (can. 804, c2 del CDC) e civile previsti dalla normativa statale.

**NOTA**: **È obbligatorio presentare entro i termini di scadenza la domanda di rinnovo o di reinserimento, pena il depennamento dall’elenco degli aspiranti.**

1. **DOCUMENTAZIONE**

La domanda di **primo inserimento** negli elenchi va redatta su apposito modulo predisposto dall’UPS – S.IRC come specificato al punto precedente e ad essa vanno allegati i documenti richiesti:

1. fotocopia dei titoli teologici e civili posseduti;
2. attestazioni relative ai corsi di aggiornamento sull’IRC frequentati nell’a.s. **2016/17** (organizzati anche a livello nazionale (CEI) o regionale (CEC), ma con autorizzazione alla partecipazione da parte di questo UPS - Serv. IRC). *(Gli Attestati vanno esibiti in* ***originale*** *e una* ***fotocopia****, che sarà trattenuta agli atti. Dette attestazioni saranno valutate se la partecipazione è avvenuta dopo il conseguimento dei titoli professionali di ammissione)*; corsi su argomenti già fatti e ripetuti non vengono presi in considerazione.
3. certificati di servizio scolastico relativo all'IRC; se prestato in altra Diocesi è indispensabile esibire ed allegare l’Idoneità rilasciata dall’Ordinario della Diocesi di servizio;
4. Attestato di appartenenza ecclesiale rilasciato dal Parroco e che ha validità annuale
5. residenza e stato di famiglia *(è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di certificazioni allegando fotocopia di un valido documento di identità)*;
6. certificato di matrimonio religioso *(se coniugato/a)*;
7. fotografia recente del/la richiedente incollata sul modulo di domanda nell’apposito spazio;
8. eventuale documentazione aggiornata, come previsto dalla normativa civile, in copia autenticata per il riconoscimento di invalidità o altra motivazione per categoria protetta;
9. versamento della quota € 15,00 per le spese di Segreteria.

Per il **rinnovo o conferma** negli elenchi vanno allegati i seguenti documenti:

1. Attestato di appartenenza ecclesiale rilasciato del Parroco (**obbligatorio**);
2. I nuovi eventuali titoli di qualificazione professionale;
3. Il servizio di IRC prestato nelle scuole nell’anno appena concluso;
4. Il versamento di € 15,00 per le spese di segreteria.

Poiché il possesso dei titoli culturali e teologici di per sé non è sufficiente per l'inclusione in elenco, è necessario il possesso dell'apposita **Idoneità** rilasciata dall'Ordinario Diocesano territorialmente competente

Si ricorda che la certificazione d’Idoneità agli insegnanti supplenti rilasciata dall’Ordinario Diocesano secondo il can. 804/2 del CDC, **è valida solo per l’anno in corso e per l’ordine di scuola in cui verrà prestato servizio**.

1. **ELENCHI**

Esaminate le domande presentate dagli aspiranti e la documentazione allegata, viene attribuito il punteggio secondo i criteri di valutazione indicati nelle tabelle A e B. Sulla base del punteggio complessivo spettante a ciascun aspirante si procede alla compilazione degli elenchi.

In caso di parità del punteggio si applica il criterio di preferenza relativa alla più giovane età (art. 2, c. 9, della Legge 16/06/1998, n. 191), non si applica la preferenza alle altre situazioni (famiglia, invalidità, handicap) perché viene già attribuito specifico punteggio.

Vengono compilati **tre elenchi**:

* elenco n. 1 per le supplenze nella Scuola dell'Infanzia e Primaria (Materna ed Elementare);
* elenco n. 2 per le supplenze nella Scuola Secondaria di I grado (Media);
* elenco n. 3 per le supplenze nella Scuola Secondaria di II grado (Superiore).

Sarà compilato un elenco per ciascun Circolo Didattico e Istituto Comprensivo con l'indicazione delle altre due Istituzioni in cui si è chiesto l'inserimento, per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19

Gli elenchi provvisori saranno pubblicati **a partire dal 14 luglio 2017.**

Entro **sette giorni** dalla pubblicazione degli elenchi provvisori (entro 21 luglio) ciascun interessato può presentare reclamo al Direttore dell’UPS - S.IRC avverso la errata attribuzione di punteggio o errori materiali di compilazione.

Gli elenchi definitivi saranno pubblicati presumibilmente il **28 luglio 2017.**

1. **SUPPLENZE**

Ai fini del conferimento delle supplenze nelle Scuole Primarie e dell'Infanzia gli aspiranti che chiedono per la prima volta l’inclusione in elenco possono indicare fino a tre Circoli Didattici (= CD) e/o Istituti Comprensivi (= IC). In mancanza di tale indicazione verranno inseriti dall’UPS - S.IRC nell'elenco delle Istituzioni Scolastiche tenendo conto del Comune di residenza.

Ai fini del conferimento delle supplenze nelle Scuole Secondarie di I e II grado, gli aspiranti aventi titolo verranno inseriti in due elenchi distinti per ordine di scuola a seconda dell'Idoneità ottenuta.

Le supplenze nelle Scuole dell'Infanzia e Primaria vengono conferite direttamente dal Dirigente Scolastico sulla scorta dell'elenco che questo UPS - S.IRC invia annualmente a ciascuna segreteria scolastica con l'annotazione delle altre due Istituzioni scolastiche in cui si è inseriti.

Per le supplenze nelle Scuole Secondarie di I e II grado il Dirigente Scolastico richiede a questo UPS - S.IRC il nominativo del supplente avente titolo alla stipula del contratto di lavoro per la sostituzione del docente assente.

**Il Direttore dell’UPS - Serv.IRC**

don Leandro Archileo D’Incecco